

COMUNICATO AL PERSONALE STABILIZZAZIONE BONUS FISCALE

Con riferimento al comunicato al personale del maggio 2014 in tema di *bonus* fiscale si comunica che, a seguito di disposizioni legislative contenute nella legge 190/2014 - c.d. legge di stabilità per il 2015 - è stata resa strutturale la riduzione del così detto "cuneo fiscale" a favore delle categorie di lavoratori dipendenti di seguito indicate che determinerà, per ogni anno solare, un credito (di seguito, *bonus fiscale*) di importo massimo pari a 960 Euro (articolo 1, comma 12, legge 190/2014).

Pertanto, l'Azienda continuerà ad erogare ai lavoratori il cui reddito complessivo annuo (come definito nel modulo allegato al presente comunicato) non sia superiore a 26.000 euro un *bonus* fiscale con le modalità applicative che di seguito si sintetizzano:

- a) il *bonus* spetterà a condizione che l'imposta lorda (IRPEF), calcolata sul reddito annuo totale di lavoro dipendente e assimilato, sia superiore all'importo delle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13, comma 1, del TUIR;
- b) i lavoratori il cui reddito complessivo annuo non sia superiore a 24.000 euro, avranno diritto al *bonus* in misura piena, pari a 960 euro annui;
- c) i lavoratori il cui reddito complessivo annuo sia compreso tra 24.000 e 26.000 euro, avranno diritto ad un *bonus* inferiore, il cui importo decrescerà in misura inversamente proporzionale all'ammontare del reddito, fino ad azzerarsi al raggiungimento della soglia dei 26.000 euro annui;
- d) il *bonus fiscale*, che non concorre alla formazione del reddito ed è quindi esente da contributi e imposte, sarà riconosciuto automaticamente dall'Azienda, senza necessità di richiesta da parte dei beneficiari;
- e) l'importo del *bonus* sarà erogato mensilmente e, come sopra indicato, non potrà superare la misura massima di 960 euro annui, per i lavoratori di cui al punto b) che, nell'anno, abbiano diritto alle detrazioni per lavoro dipendente per 365 giorni;
- f) qualora il rapporto di lavoro non interessi l'intero anno, l'importo di 960 euro - o quello minore spettante per effetto della riduzione prevista per i titolari di reddito complessivo annuo compreso tra 24.000 euro e 26.000 euro - verrà rideterminato in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni utili alle detrazioni per lavoro dipendente.

Poiché il *bonus* è attribuito sulla base del reddito previsionale annuo complessivo, il lavoratore che possieda altri redditi (diversi da quelli erogati dall'Azienda) che determinino il venir meno del diritto al *bonus* **dovrà darne sempre comunicazione** al proprio Focal Point, affinché possa essere sospeso il riconoscimento del beneficio e regolarizzata la posizione verso l'erario. A tal fine, **dovrà essere compilata annualmente l'apposita dichiarazione allegata**, disponibile anche nella intranet aziendale, di cui il Focal Point rilascerà apposita ricevuta.

Si ricorda che il lavoratore che abbia comunque percepito il *bonus* in mancanza dei requisiti previsti è obbligato alla restituzione del credito indebitamente percepito in sede di dichiarazione dei redditi.

Infine, si segnala che, in considerazione del fatto che l'importo del *bonus* è determinato sulla base del reddito previsionale, con le competenze del mese di dicembre - o all'atto della cessazione dal servizio se precedente - l'Azienda provvederà ad effettuare l'eventuale conguaglio dell'importo spettante in base al reddito annuo effettivo.

Roma, febbraio 2015

Risorse Umane, Organizzazione e Servizi

